

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 10786 Anno 2019**

**Presidente: SCHIRO' STEFANO**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO**

**Data pubblicazione: 17/04/2019**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

524  
-----  
2019

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2019 da VALITUTTI ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto del resto.

La Corte delibera di procedere con motivazione semplificata.

### **Fatti di causa**

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, \_\_\_\_\_ chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla Commissione territoriale di Torino. Con decreto n. 80/2018, depositato il 10 gennaio 2018, l'adito Tribunale rigettava il ricorso. Il giudice di merito riteneva che non dovesse disporsi l'udienza ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 25 del 2008, essendo presente in atti il verbale dell'audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità all'art. 14 dello stesso decreto.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso \_\_\_\_\_ nei confronti del Ministero dell'interno, affidato a tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, l'incostituzionalità dell'art. 21, primo comma, del d.l. n. 13 del 2017, convertito nella legge n. 46 del 2017, nonché dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, primo comma, lett. g), della legge n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3, 24, 111, e 77 Cost.

1.2. Le denunce di incostituzionalità sono manifestamente infondate.

1.2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è da reputarsi, invero, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modifiche in legge n. 46 del 2017, per il preteso difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., poiché la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

1.2.2. E' manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell'art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008, sia in quanto il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di «status», è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr., su tutti i profili suindicati, Cass., 05/07/2018, n. 17717).

1.2.3. Neppure coglie nel segno, infine, il rilievo secondo cui la soppressione dell'appello comporterebbe la violazione del principio del doppio grado del giudizio di merito, atteso che l'art. 35 bis, comma 13, d.lgs n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è finalizzato a soddisfare esigenze di celerità, e non essendo tale principio garantito a livello costituzionale, come più volte affermato dalla Consulta (cfr, tra le

tante, Corte Cost., 25/09/2007, n. 351; Corte Cost., 21/02/2007, n. 107; Corte Cost., 12/02/2003, n. 84). Va tenuto conto, altresì, del fatto che il procedimento giurisdizionale è comunque preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l'istante, l'elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., 30/10/2018, n. 27700; Cass., 05/11/2018, n. 28119).

2. Con il terzo motivo di ricorso, - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto che non dovesse disporsi l'udienza ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 25 del 2008, essendo presente in atti il verbale dell'audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità all'art. 14 dello stesso decreto.

2.1. Il motivo è fondato.

2.1.1. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni

del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 26/10/2018, n. 27182; Cass., 11/12/2018, n. 32029).

2.1.2. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha omissis di fissare l'udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell'audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell'audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione.

2.2. A diversa conclusione non può neppure indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l'esistenza della violazione processuale in parola.

2.2.1. E' bensì vero, infatti, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., 19/03/2014, n. 6330; Cass., 18/12/2014, n. 26831; Cass., 21/11/2016, n. 23638). E tuttavia, è evidente che, nel caso di specie, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti,

inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull'esercizio del diritto di difesa.

2.2.2. La censura deve, di conseguenza, essere accolta.


3. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 27/02/2019.

Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *F. BARONE*



Il Presidente